



Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 4687/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici
PEC - E-mail - Trani, li 8 SETTEMBRE 2019

Oggetto: Mancata trasmissione informativa e diritto di comunicazione contrattuale preventiva alla Federazione Sindacale Co.S.P. sui modellati turni di servizio dal 09/09/2019 al 15/09/2019 e sul regime della "reperibilità" utilizzata dal Consorzio nella giornata di RIPOSO settimanale dei Lavoratori affisso all'Albo delle Guardie Rurali di Trani. Richiesta immediata REVOCA della disposizione, con DIFFIDA adempiere.

Al Signor Presidente pro-tempore
Consorzio Guardie Rurali Città di TRANI

Al Consiglio di Amministrazione
Consorzio Guardie Rurali Città di TRANI

Alla Federazione Consorzio delle Guardie
Rurali della BAT sede di ANDRIA

E, per quanto di competenza:

Allo Studio Legale Avvocato
Alessio Orazio SCARCELLA sede TRANI

Alla Cancelleria del Tribunale Sez. Lavoro
Palazzo di Giustizia di TRANI
(Rif. Proc. ex art.28 RG n.5266/1019)
Alle Segreterie Provinciali e Territoriali della
Federazione Sindacale Co.S.P. Settore Privato
del Consorzio di TRANI e BISCEGLIE (BT)

Gentile Presidente pro-tempore, Gentile Federazione BAT,

per quanto nuovamente apprendiamo per vie informali e brevi, è prassi consolidata utilizzata presso il Vostro Istituto di Vigilanza Campestre, affiggere all'Albo disposizioni contrattuali o para contrattuali contenenti programmazione, pianificazione, obbligo di turni, servizio e reperibilità dei lavoratori senza che tali disposizioni abbiano ricevuto l'assenso sindacale della 1^a Sigla Rappresentativa di tutti i Lavoratori che prestano servizio presso il Vostro Consorzio, da tale prassi, potrebbe ricavarsi ulteriore atteggiamento antisindacale e come tale, essere nuovamente valutata ai sensi ex art. 28 Decreto leg. vo n. 300/1970 di cui ci riserviamo le valutazioni.

Tra l'altro, si apprende che tale disposizione del lavoro sarebbe stata inoltrata anche al Commissariato P.S. di Trani (All.1), invero si tratterebbe di atto squisitamente organizzativo interno di lavoro (sic.???), ma non alla Federazione Sindacale Co.S.P. o, ai Segretari Provinciali e Territoriali che presso il Consorzio della Città di Trani ci lavorano e tutelano i diritti dei restanti lavoratori, tutti, Associati alla FS-Co.S.P.

Quello che ancora appare più inaccettabile, se non grave e che nella giornata destinata al RIPOSO settimanale per la ripresa psico-fisica del lavoratore dopo 7 giorni di attività, richiamato nell'articolo 36 della Costituzione Italiana, i Lavoratori, tutti a rotazione, sarebbero stati chiamati in servizio, anche se per mezz'ora, per una sorta di indicata "reperibilità", **UNA DISPOSIZIONE CONTRATTUALE CHE TROVA CONFLITTO E CONTRASTO CON LO STESSO ARTICOLO 12 DEL MEDESIMO RICHIAMATO CCL CHE IMPONE UN RIPOSO DI 24 ORE CONSECUTIVO DAL TURNO SMONTANTE**, istituto contrattuale della reperibilità non in linea norma della Legge n.300/1970 contenuto nel ccl ma non in quello di base provinciale BAT implicitamente richiamato dall'articolo 9. - Una diversa unilaterale interpretazione derivante dal richiamato art. 36 del Riposo settimanale, lascerebbe pieno diritto al Sindacato in difesa dei Lavoratori, di intraprendere iniziative Sindacali e Legali. Qui dichiarando e rinnovando la nostra piena ed ampia disponibilità, così come abbiamo da sempre sostenuto nei nostri scritti, in una rivisitazione del ccl che presenta lacune e vizi normativi che non rispecchiano le fonti madre della norma contrattuale e della Costituzione Italiana, Vi si invita a voler convocare, urgentemente un tavolo di discussione sulla materia de quo accennata sospendendo nell'immediatezza della comunicazione l'avviso di cui non porterebbe neanche la data di affissione in violazione ai principi di trasparenza, correttezza dell'azione amministrativa (D. Legge ex Ministro Madia agosto 2015).

Giova tra l'altro evidenziare, per venire incontro al Datoriale che, in una panoramica situazione emergenziale della copertura dei servizi, utilizzando l'istituto della "reperibilità" con relativo ulteriore trattamento economico accessorio anche sulla Giornata di RIPOSO, questa andrebbe poi nei tre giorni successivi RECUPERATO, non potendosi, in alcun modo pretendere di sospendere una giornata di riposo collocandola in attività lavorativa e non farla poi recuperare al dipendente, tanto, si vanta in ossequio alla normativa generale contrattuale applicabile anche nel Privato. Si attende riscontro.

Cordiali saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE F.S. - CO.S.P.

DOMENICO MASTRULLI

Domenico Mastrulli

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it fax 0802142003 telefono 3355435878